

Comune di Locorotondo
(Città Metropolitana di Bari)

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI: 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/27"

CIG: _____

TRA

COMUNE DI LOCOROTONDO, con sede in XXXXXXx, C.F. XXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXX, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da XXXXXXXXXXXX in qualità di Dirigente/Direttore del Settore Affari Generali del comune di Locorotondo, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente.

E

Sig. XXXXXx, nato a XXXXXXXXXXXX, il XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante della impresa XXXXXXXXXXXX (P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX), di seguito denominato "Affidatario", domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale di XXXXXXXXXXXX

PREMESSO

- a) Che il Comune di Locorotondo con Deliberazione n. 33 del 29/04/2023 provvedeva a fornire indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali, per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica;
- b) Che con determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXXX, il Responsabile del Settore Affari Generali ha provveduto ad approvare tutti gli atti progettuali e la documentazione di gara per procedere all'indizione della gara di appalto per l'affidamento del **"SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026 2026/2027 DESTINATO AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI LOCOROTONDO"** dell'importo stimato di € 1.048.950,00 (IVA esclusa), al netto delle opzioni di proroga e modifiche contrattuali.
- c) Che all'esito della procedura di gara, è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo classificato _____ con un punteggio totale pari a _____;
- d) L'importo contrattuale di aggiudicazione è pari ad Euro _____ (euro _____) cui aggiungere € **XXXXX** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € _____ (euro), oltre IVA come per legge all'aliquota del 4%, per un importo complessivo di € _____ (euro _____);
- e) Che con determinazione dirigenziale n. _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e dei requisiti prescritti dal bando di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa alle condizioni di seguito descritte.
- f) Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato appaltatore;
- g) Che sono stati ottemperati tutti gli oneri di pubblicità e di comunicazione prescritti dal D.Lgs. 36/2023;
- h) Che la copertura finanziaria per l'esecuzione dell'appalto è garantita con fondi comunali;

- i) Che, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, _____ si è costituita fideiussore con polizza n° _____, emessa in data _____, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Comune di Locorotondo, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della prestazione di servizi oggetto del presente appalto. Con tale garanzia, il fideiussore _____ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di verifica di conformità di conformità di conformità del servizio di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la prestazione del "Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2024/2025-2025/2026 2026/2027 destinato agli alunni e agli insegnanti degli istituti scolastici di Locorotondo" CUP: _____ CIG _____.
2. L'appaltatore si impegna a dare corso alle prestazioni richieste secondo le modalità e condizioni indicate nel presente contratto o da questo espressamente richiamate, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (di seguito Capitolato Speciale di Appalto), e nei documenti elencati all'articolo 21, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 36/2023 (nel seguito "Codice dei contratti"), per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto.

Art.2 -Importo del contratto

3. L'importo complessivo del contratto ammonta ad € _____ (euro _____), di cui € _____ (euro _____), per la prestazione oggetto del servizio ed € _____ (euro _____) per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza, oltre IVA come per legge.
4. L'importo contrattuale resterà invariato fino al termine del quinquennio di durata del contratto, nonché dell'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 co.11 del Codice degli Appalti.

Art. 3 – Durata del contratto

5. Il servizio oggetto del presente contratto sarà espletato per la durata di cinque anni (annualità 2024-2029) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice Appalti e dell'art. 2 del CSA.

Art.4 - Avvio dell'esecuzione.

1. La consegna ai fini della gestione del servizio oggetto di affidamento, attive alla data del verbale di consegna, avverrà entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e sarà formalizzata mediante apposito verbale (verbale di avvio del servizio) redatto dal Responsabile del procedimento (o dal Direttore per l'esecuzione del contratto) e controfirmato per accettazione dal Gestore.
2. L'avvio dell'esecuzione dovrà essere preceduto dalla disponibilità da parte della Ditta aggiudicataria, di un centro di cottura completamente funzionante. Si rimanda a quanto riportato all'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 5- Sospensione dell'esecuzione. Essenzialità del servizio.

1. I servizi oggetto del presente contratto sono servizi pubblici essenziali ed obbligatori e costituiscono, pertanto, attività di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 l. 146/90 e della parte terza e quarta del D.Lgs. 152/06.

2. L'eventuale sospensione del servizio potrà pertanto avvenire solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 28 del Capitolato speciale di Appalto, cui si rimanda integralmente.
3. Si applica in quanto compatibile la disciplina di cui all'art. 121 del Codice degli appalti.

Art. 6-Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile tale attività di verifica.
2. I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento del periodo di gestione, senza preavviso all'appaltatore, e potranno essere anche successivi alla scadenza del contratto per quanto riguarda la parte amministrativa.
3. Con cadenza trimestrale, e alle date stabilite dalla Stazione Appaltante, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il Direttore/Responsabile Tecnico dell'impresa e con il Responsabile del Procedimento incaricato dalla Stazione appaltante per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.
4. Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio

Art. 7 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.

1. Le eventuali modifiche, del contratto di appalto sono disciplinate dall'art.120 del Codice degli Appalti e dall' art. 3.3 del Disciplinare di gara

Art. 8 - Revisione dei prezzi.

1. Il corrispettivo contrattuale, ovvero sia l'importo di aggiudicazione del presente appalto di servizi rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno.
2. A partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice annuale medio dei Prezzi al Consumo (dati ISTAT) per la collettività (indice FOI), riferito ai 12 mesi antecedenti la revisione. L'indice da prendere a base per la revisione del prezzo contrattuale sarà l'indice vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Il calcolo dovrà essere effettuato mediante lo strumento "Rivaluta" messo a disposizione dall'ISTAT sulla base del singolo pasto.
4. La richiesta di revisione annuale dovrà essere avanzata dall'Appaltatore, entro il primo quadrimestre di ogni annualità di appalto, mediante P.E.C. - posta elettronica certificata - corredata dai conteggi revisionali e dovrà essere approvata dall'Ente con apposito atto amministrativo da assumere entro trenta giorni dalla richiesta salvo esplicita sospensione per verifiche e accertamenti.
5. L'Appaltatore non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno. La mancata esplicita richiesta di revisione del corrispettivo entro i termini stabiliti dal presente articolo, determina la decadenza del diritto alla revisione del corrispettivo per l'anno in cui non è stata avanzata la richiesta.

Art. 9 - Pagamenti

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese.
2. Nel caso in cui il servizio sia stato consegnato nelle more della stipula del contratto, i

- pagamenti potranno avvenire solo dopo la stipula del contratto stesso, senza che per ciò l'appaltatore possa reclamare interessi o indennizzi di sorta.
3. In qualunque momento abbia inizio l'attività di gestione, alla corresponsione del corrispettivo spettante all'appaltatore per l'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante provvederà tramite rate di pagamento posticipate relative alle mensilità o frazioni delle stesse, previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della documentazione prevista dal Capitolato presentata da parte della Ditta.
 4. Ad avvenuta verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, finalizzato ad accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante emetterà apposito Stato di avanzamento del Servizio/Certificato di conformità e comunicherà alla Ditta le eventuali detrazioni, penalità, ritenute e gli importi complessivi della rata mensile da fatturare.
 5. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della fattura trimestrale da parte della Ditta.
 6. La Stazione appaltante. provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
 7. In caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere fatturata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 9. In conformità all'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso la Ditta, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
 10. I compensi relativi ad eventuali interventi extra sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel Capitolato. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte della Ditta che emetterà apposita fattura, separata da quella relativa alla rata trimestrale. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
 11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di

esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione Appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Gestore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione e la liquidazione avverranno tramite l'impresa capogruppo.

12. Le modalità di pagamento esposte finora nel presente articolo non sono applicabili all'ultimo mese contrattuale; la fattura relativa all'ultimo mese verrà posta in pagamento al compimento degli accertamenti disposti dalla Stazione Appaltante ai sensi del presente articolo.
13. La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dalla Ditta per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
14. L'appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente.
15. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra la Ditta ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii
16. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. ed al Prefetto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi di legge.

Art.9- Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

1. E' vietata la cessione del presente contratto, delle singole obbligazioni e dei singoli diritti e ogni atto contrario è nullo. E' fatto assoluto divieto di cessione del credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che il gestore intende subappaltare.

Art. 10 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente atto e di cui al capitolato Speciale di Appalto saranno applicate le penali nella misura stabilita all'art. 24 del Capitolato speciale di Appalto, integralmente richiamato.

Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore

1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri e le relative responsabilità già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, oltre a quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Per le ulteriori disposizioni di dettaglio, in ragione delle specifiche caratteristiche del presente servizio, si rimanda integralmente a quanto stabilito nell'art. 5 del

Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi e modalità disciplinati all'art. 122 del Codice dei Contratti e degli artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'appaltatore accetta e si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'appaltatore è altresì obbligato, per il caso di affidamento in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.
3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materiali.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui al D. Lgs. 36/2023 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori.

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Art. 16 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia consistente nell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d."White List") tenuto dalla Prefettura territorialmente competente.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8

- giugno 2001, n. 231;
3. L'appaltatore è consapevole del fatto che, il presente contratto, sottoscritto prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, è sottoposto a condizione risolutiva e che pertanto la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
 4. È obbligatorio per l'appaltatore inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
 5. È consentito richiedere le informazioni (di cui al decreto legislativo n. 159/2011) anche al di sotto delle soglie stabilite dal protocollo di legalità su citato.
 6. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del precitato protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
 7. L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'appaltatore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
 8. L'appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 7 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998), ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
 9. L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'articolo 3 della legge citata. L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente atto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

10. L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
11. L'appaltatore, infine, dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuto prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore/degli amministratori e del/i direttore/i tecnico/i attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Art. 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero n° _____ emessa in data _____ rilasciata dall _____, per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto (fatte salve eventuali riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, di cui potrà avvalersi l'appaltatore).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 18 - Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti e dell'art. 6 del Capitolato speciale di Appalto, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi ed alla stazione appaltante (distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti) in conseguenza dell'esecuzione della prestazione oggetto del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo le seguenti polizze:
_____ di importo _____ per _____
_____ di importo _____ per _____
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 19 - Clausola risolutiva e revoca dell'appalto.

Senza pregiudizio di ogni maggiore azione o diritto che possa competere alla Stazione Appaltante anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida, allorquando venga accertato, con qualsiasi

mezzo, che le transazioni effettuate dall'Appaltatore, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a. Il capitolato speciale d'appalto (e suoi allegati);
 - b. Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.);
 - c. Il Disciplinare di Gara (e suoi allegati),
 - d. Le polizze di garanzia;
2. I documenti sopra indicati non vengono materialmente allegati al presente contratto, e sono conservati agli atti presso l'ufficio Lavori Pubblici del comune.

Art. 21 – Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR PUGLIA e il Foro di Brindisi per le loro competenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 - Codice di Comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165", del Codice di comportamento del Comune di Locorotondo, e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 - Trattamento dei Dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.e ii. , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Sono a carico dell' affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.
2. La presente scrittura privata, firmata e stipulata in modalità elettronica e in un unico esemplare, si compone di n. 10 (dieci) pagine a video, viene sottoscritta con modalità di firma digitale ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell' amministrazione digitale - CAD).

Il Dirrttore Del Settore Affari Generali
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (firmato digitalmente)

L'Appaltatore
Sig.XXXXXXXXXXXXXX (firmato digitalmente)